



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 16 maggio 2016
Ns. Prot. n. 735

Egr. Responsabile
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere
Dott. Paolo ESPOSITO
PEC: usrc@pec.it

Ufficio Territoriale per la Ricostruzione
Area Omogenea n. 3
Ing. Caterina MARIANI
PEC: utr3@pec.it

S.E Sig. Prefetto TE
protocollo.prefte@pecinterno.it

**OGGETTO: Sisma del 06.04.2009 – L. 77/2009 - OPCM 4013/2012 - Elenco operatori economici
RICHIESTA CHIARIMENTI**

Prima di entrare nel merito della richiesta si cerca di ripercorrere un iter legislativo e di circolari volto/e, in un paese civile, a dare trasparenza, efficacia e efficienza alle modalità di utilizzo di soldi pubblici; **indirizzi e regole fortemente in linea con i nostri principi di etica e trasparenza.**

L'art. 7, co. 1, dell'OPCM 4013/2012 relativamente agli affidamenti di lavori e incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione dell'ordinanza (05 aprile 2012) aveva previsto che *"Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 06 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 06 giugno 2009 e n. 3790 del 09 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, **nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative**"*.

Orbene gli artt. 7-8 dell'OPCM 4013/2012 indicano:

Art. 7

Acquisizione offerte

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui al successivo articolo 8 le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da imprese e progettisti scelti dai committenti tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.

Art. 8

Pubblici elenchi di operatori economici

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, il Commissario delegato emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici definendo con proprio decreto i criteri di iscrizione in un elenco da pubblicare sul sito web della struttura commissariale. Presso le Prefetture dell'Aquila, Pescara e Teramo è reso disponibile copia di tale elenco.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Commissario delegato stabilisce le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilità tecnica definiti dal commissario delegato con il citato decreto.

4. Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

Gli articoli succitati oltre a dare indicazioni sulla ferma volontà da parte del legislatore di incentivare la concorrenza (forse) e trasparenza fornivano e forniscono precise indicazioni su chi e come doveva e deve provvedere in tal senso.

Difatti i soggetti interessati USRA e USRC provvedevano:

1. in data 24.10.2013 l'USRA e l'USRC alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la formazione di un elenco operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 06.04.2009;
2. con determina congiunta dell' 11.02.2014 pubblicarono il "Regolamento per la valutazione delle istanze di iscrizione degli operatori economici interessati agli interventi di ricostruzione di cui all'art. 67 quater, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni ed integrazioni, Legge 7 agosto 2012, n. 134";
3. in data 27.07.2015 con comunicato congiunto pubblicarono "Elenco operatori economici di cui all'art. 67 quater, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134" – Sezione progettisti

Bisogna porre attenzione all'art. 1 comma 4 del regolamento di cui al punto 2. che nello specifico si riporta:

ART. I - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila e il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere intendono pubblicare l'Elenco di operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, ammessi a contributo ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 nn. 3778 e 3779, 9 luglio 2009 n. 3790, 3 settembre 2009 n. 3805 e 18 novembre 2009 n. 3820 e ss.mm.ii., n. 3978 dell'8 novembre 2011, n. 3996 del 17 gennaio 2012, n. 4013 del 23 marzo 2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per essere inseriti nell'Elenco pubblicato, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine generale definiti nel presente Avviso nonché, ove applicabili, quelli di cui all'articolo 38, comma 1, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 e i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti". Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici, inoltre, sono sottoposti alle verifiche previste per il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 3 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. "Codice antimafia") e successive modifiche e integrazioni (in particolare il decreto legislativo "correttivo" 13 novembre 2012, n. 218), ai sensi del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e delle relative Linee guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere del 7 marzo 2012, della L. n. 190/2012, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, delle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, recanti l'aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di quanto concordato in esito alla riunione in data 24 Settembre 2013 della Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere.
3. L'Elenco ha carattere aperto, previa attestazione dei requisiti di iscrizione, e validità commisurata alle esigenze della ricostruzione.
4. L'iscrizione è facoltativa ed avviene su base volontaria; pertanto agli operatori non iscritti nell'elenco non è precluso l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione.

Al comma 4 si ricorda che "l'iscrizione è facoltativa ed avviene su base volontaria: pertanto non è precluso l'affidamento dei lavori....."

In uno stato civile e rispettoso delle regole è da intendersi "l'affidamento lavori" come affidamento lavori di esecuzione e progettazione.

Detto ciò e continuando nel ragionare su altri elementi cardine della volontà da parte del legislatore sulla trasparenza e concorrenza si riporta il Comunicato del Ministero degli Interni "Aggiornamento delle linee guida del 31 dicembre 2010, per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, sui lavori di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, commissionati da soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Delibera 5 novembre 2015). (15A08567) (GU Serie Generale n.268 del 17-11-2015)" che, nella sua esposizione richiama:

L'art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede che ai fini del riconoscimento del contributo, i privati proprietari (uti singoli o come condomini), debbano presentare offerte prodotte unicamente da progettisti ed imprese iscritti nell'elenco speciale istituito presso gli Uffici speciali della ricostruzione ai sensi dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012.

ed espressamente riporta

Anche in questo caso, infatti, l'iscrizione nelle «liste» e' condicio sine qua non ai fini del conseguimento di appalti e subappalti inerenti ai settori individuati come «a rischio»; senza pero' che tale iscrizione assuma i caratteri di un obbligo a carico dell'impresa. Si tratta, infatti, di un onere volontariamente accettato in vista della posizione di vantaggio, consistente nella possibilita' di acquisire contratti e subcontratti afferenti all'esecuzione di appalti a rilevanza pubblica.

In sostanza, quello che era un'opzione nel regolamento, diventa una condizione sine qua non per essere affidatari di lavori.

Piccole contraddizioni italice che il Ministero ha cercato di giustificare nel modo che segue:

L'art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede che ai fini del riconoscimento del contributo, i privati proprietari (uti singoli o come condomini), debbano presentare offerte prodotte unicamente da progettisti ed imprese iscritti nell'elenco speciale istituito presso gli Uffici speciali della ricostruzione ai sensi dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012. L'individuazione delle ditte offerenti, nell'ambito della platea dei soggetti iscritti nel citato elenco, viene in tal modo a costituire una vera e propria condizione di ammissibilita' della richiesta di riconoscimento del contributo. Quest'ultima, quindi, dovra' essere rigettata nel caso in cui i due Uffici speciali per la ricostruzione, cui compete l'istruttoria delle istanze tendenti ad ottenere il beneficio in questione, verifichino che il privato abbia acquisito offerte da progettisti o operatori economici non iscritti. Questa soluzione non contrasta con le previsioni dell'art. 10, comma 8, dello stesso D.P.C.M. 4

febbraio 2013, e dell'avviso pubblico - diramato il 24 ottobre 2013 dagli Uffici speciali per la ricostruzione per definire le modalita' di presentazione delle istanze di ammissione all'elenco - secondo le quali l'iscrizione e' volontaria. Tali norme, infatti, si limitano a chiarire che l'ingresso nel rigoroso «circuito» dei controlli dell'elenco ufficiale dipende dalla scelta volontaria di sottostarsi, che acquisisce il carattere di un vero e proprio onere, cui corrisponde il vantaggio di poter risultare affidatari degli appalti per la ricostruzione privata. In questi termini, le suddette disposizioni apprestano un sistema che non e' dissimile da quello che, dopo il D.L. n. 90/2014, caratterizza le white list di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012. Anche in questo caso, infatti, l'iscrizione nelle «liste» e' conditio sine qua non ai fini del conseguimento di appalti e subappalti inerenti ai settori individuati come «a rischio»; senza pero' che tale iscrizione assuma i caratteri di un obbligo a carico dell'impresa. Si tratta, infatti, di un onere volontariamente accettato in vista della posizione di vantaggio, consistente nella possibilita' di acquisire contratti e subcontratti afferenti all'esecuzione di appalti a rilevanza pubblica. L'attivazione dell'elenco ufficiale consente di risolvere anche il problema dell'individuazione dei controlli, antimafia che devono essere svolti nei riguardi degli operatori economici interessati a operare nel campo della ricostruzione privata.

Dopo aver riflettuto sulle diverse fasi che si sono attivate nel merito e individuate alcune contraddizioni, nel ribadire il concetto che gli indirizzi e le regole volute dalla PA sono fortemente in linea con i nostri principi di etica e trasparenza, non possiamo non esimerci nel porre alcune riflessioni.

Dopo tante belle indicazioni di norma e circolari esplicative accade, come spesso capita nella nostra Bella Italia, che il processo è incompleto.

Infatti, forse per dimenticanza, l'elenco degli operatori economici contiene solo e soltanto l'elenco dei progettisti tralasciando di fatto tutti gli altri operatori economici quali le imprese.

Sulla scorta delle scontate riflessioni siamo a richiedere ai soggetti in indirizzo:

1. i motivi della mancata pubblicazione dell'elenco completo degli operatori economici;
2. sulla scorta di quali elementi di imparzialità, e trasparenza il succitato elenco venga reso cogente solo per i progettisti e richiesto dai responsabili dell' UTR, atteso che trattasi, come nelle premesse iniziali, di primo elenco di operatori economici e non del solo elenco di operatori economici e, al momento, purtroppo incompleto;
3. di essere notiziati se la stessa, giusta, attenzione verso il mondo dei progettisti viene posta in essere al mondo delle imprese;
4. i motivi per cui in detto elenco non sono inseriti:
 - a. il Direttore dei lavori,
 - b. il Collaudatore,
 - c. il Geologo,
 - d. il Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione,
 - e. il Presidente del Consorzio,
 - f. il Revisore dei Conti

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marozzi)